



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 26 settembre 2024

Alle Commissioni Straordinarie, ai Segretari Comunali,
ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

- ANZIO

- NETTUNO

Al Sig. Presidente della Sottocommissione Elettorale
Circondariale di

-ANZIO -

e, p.c.: Al Sig. Presidente della Corte di Appello di

- ROMA -

CIRCOLARE N. 58/2024
ALL. 2

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.

Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare prot. n. 53081 del 25 settembre 2024, ha comunicato che il turno elettorale straordinario di cui all'oggetto si svolgerà nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nel giorno di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Ciò premesso, il suddetto Dicastero ha richiamato alcune disposizioni e vari adempimenti preparatori ai fini del regolare svolgimento del procedimento elettorale.



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

B) Pubblicazione e affissione del manifesto di convocazione dei comizi

Il giorno di **giovedì 3 ottobre 2024** (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma della commissione straordinaria, con il quale si dà notizia agli elettori della convocazione dei comizi e della data e degli orari della votazione.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM) che le SS.LL. potranno utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

C) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I Comuni interessati vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato il **termine perentorio di martedì 8 ottobre 2024** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al Comune di residenza, la domanda



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il Comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si rammenta che già da alcuni mesi è disponibile il servizio di invio *online*, tramite l'area riservata del portale ANPR (all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it>), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali da parte dei cittadini comunitari ivi residenti. L'ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR mediante la funzione "Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE", disponibile nella sezione "Liste elettorali" dell'applicazione web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell'area Documentazione tecnica del portale ANPR. Le specifiche tecniche dei web services per l'integrazione del flusso relativo a tale servizio con gli applicativi gestionali sono disponibili al seguente link <https://github.com/italia/anpr/issues/4480>

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano alle elezioni comunali solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 8 e lunedì 28 ottobre 2024**. Tale ultimo termine (28 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e,



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Al riguardo, si raccomandano le SS.LL. di voler sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

E) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali, gli uffici comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 18 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 19 ottobre), nonché nei giorni immediatamente precedenti, cioè **martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre**, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

F) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri comunali può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle elezioni comunali di che trattasi.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal capo dell'amministrazione comunale svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", relativa all'anno 2024, consultabile sul sito internet di del Ministero dell'Interno.

G) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Per consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, le SS.LL. vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'interno in data 17 ottobre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223", in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'Interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

H) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo

Ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che, all'esito delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere (Camera dei deputati o Senato della Repubblica) o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere stesse nella legislatura in corso alla data di convocazione dei



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

comizi elettorali - così come comunicato con distinte note del 23 settembre dal Segretario generale del Senato e dal Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera - nonché i partiti e gruppi politici che, a seguito dell'elezione dell'8 e 9 giugno 2024, hanno avuto eletto un proprio rappresentante tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione):

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e liste singole:

coalizione composta da:

- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- +EUROPA

liste singole:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - MAIE
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
- ALLEANZA DEMOCRATICA PER L'AUTONOMIA
- DEMOCRAZIA AMBIENTE FUTURO
- SUD CHIAMA NORD

B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- LEGA SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

- ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, CAMPOBASE)
- CIVICI D'ITALIA - NOI MODERATI (UDC - CORAGGIO ITALIA - NOI CON L'ITALIA - ITALIA AL CENTRO) - MAIE
- GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 - AZIONE – RENEW EUROPE

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e liste singole:

coalizione composta da:

- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC

coalizione composta da:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- +EUROPA

liste singole:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDÀ
- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
- SUD CHIAMA NORD
- VALLÉE D'AOSTE – AUTONOMIE PROGRÈS FÉDÉRALISME
- LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – FRATELLI D'ITALIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO (MAIE)

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- AZIONE – POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI – RENEW EUROPE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
- FRATELLI D'ITALIA
- ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO) - MAIE
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - +EUROPA
 - MINORANZE LINGUISTICHE

PARLAMENTO EUROPEO

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- FORZA ITALIA – NOI MODERATI - PPE
- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA SALVINI PREMIER
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

I) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali

Si vorranno fornire con ogni tempestività notizie su eventuali ricorsi presentati dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso i provvedimenti di esclusione di liste o candidati adottati dagli organi (Commissioni o Sottocommissioni elettorali circondariali) preposti all'esame delle candidature, nonché sulle conseguenti decisioni adottate dagli organi della giustizia amministrativa, in sede cautelare o di merito e anche in grado di appello.

J) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 23 ottobre 2024**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.

K) Nomina degli scrutatori

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 23 e lunedì 28 ottobre 2024**, la commissione straordinaria, nell'esercizio delle funzioni di Commissione



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma della Commissione straordinaria stessa da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente, cioè a quattro per sezione;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Si allega in formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione straordinaria per la nomina degli scrutatori (modello n. 12/COM) che il Comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla pubblicazione e affissione.

Il Comune notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **entro sabato 2 novembre 2024**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Comune, che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro giovedì 14 novembre 2024**.

Il Comune, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

L) Nomina dei presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, il presidente della Corte d'appello competente per territorio provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata, ove possibile, fra i residenti del Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014).



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

M) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ogni Comune interessato dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 17 novembre 2024 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Vorranno inoltre le SS.LL. verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura, al seguente indirizzo: elettorale.pref_roma@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Capo dell'Amministrazione comunale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

N) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 15 a sabato 16 novembre 2024), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Si sensibilizzano le SS.LL. affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Inoltre le SS.LL. vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione nonché gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

O) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori con disabilità.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960 (come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17) e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di uno dei predetti elettori con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 14 a sabato 16 novembre 2024**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata ai diversamente abili.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota, con preghiera di assicurare ogni utile collaborazione alla Corte d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici elettorali di sezione di cui alla lettera L), sensibilizzando opportunamente le aziende sanitarie locali per gli adempimenti di cui alle lettere D) e O) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale
(Leccisi)

Documento gestito in formato digitale – originale firmato agli atti dell'Ufficio